





## COMUNE DI CASTELPETROSO

PROVINCIA DI ISERNIA

Cod. Fisc. 80002270942

Tel. (0865) 937131

Fax (0865) 937676

Prot. 194

UFFICIO TECNICO - Edilizia Privata

CONCESSIONE

PER ESEGUIRE

ATTIVITÀ EDILIZIA D

ATTIVITÀ EDILIZIA O
DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA
( art. 1 della legge 28.01.1977 n. 10 )

CONCESSIONE EDILIZIA N. 6/2000 del 08/03/2001

PRATICA EDILIZIA

N. 8/2000

anno 2000

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Diritti di Segreteria L. 150.000

VISTA la domanda di Concessione Edilizia presentata in data 19/01/2000 prot. n. 194 dal

e residente a

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto dall'Ing. Antonio Giancola, la Concessione Edilizia per eseguire, in questo Comune, i lavori di costruzione di un fabbricato per civile abitazione nella Frazione Guasto - Via Fiume, sul terreno identificato nel N.C.T. al foglio 23 part. n. 250 e 251, ricadente in zona omogenea "C1";

ACCERTATO che la Ditta richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere la richiesta Concessione in virtù dell' atto di compravendita per notaio Giuseppe Gamberale, acquisito agli atti;

VISTE le previsioni urbanistiche del Programma di Fabbricazione per la zona " C1 " ;

VISTI gli atti tecnico-progettuali allegati alla domanda stessa;

VISTE le altre caratteristiche del progetto;

VISTI gli atti istruttori, con particolare riferimento a quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, espresso in data 11/02/2000 con verb.2/2000/parere n. 3;

VISTO il parere, acquisito agli atti, del Sanitario dipendente della Struttura Sanitaria Pubblica (A.S.L.);

VISTO il certificato rilasciato dal notaio Giuseppe Gamberale, con il quale si certifica che con atto in data 08/03/2001, in pendenza di registro, il proprietario della part. 415 del foglio 23, consente al concessionario, la costruzione del fabbricato di che trattasi a distanza inferiore ai cinque metri dal confine di proprietà;

VISTE le leggi 17/8/42 n. 1150, 06/08/1967 n. 765, 05/08/1978 n. 457, 25/03/1982 n. 94 e 28/02/1985 n. 47 e successive modificazioni e/o integrazioni ;

VISTO l'art. 4 del D.L. 05/10/1993 n. 398, come sostituito dalla legge 23/12/1996 n. 662 e poi modificato dal D.L. 31/12/1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/1997 n. 30;

VISTA la legge 28/01/1977 n. 10, recante norme per la edificabilità dei suoli;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127;

VISTE le restanti disposizione di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, di tutela ambientale, paesistica, architettonica ed archeologica;

VISTA la legge 9/01/1989 n. 13 recante norme sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

VISTA la legge 24/03/1989 n. 122 in materia di parcheggi;

VISTA la legge 5/03/1990 n. 46 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6/12/1991 n.447 sulla sicurezza degli impianti tecnologici;

VISTO il D.L.vo 626/94 relativo alla sicurezza del lavoro e successive modifiche ed aggiornamenti fino alle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

VISTA la legge 09/01/1991 n. 10 e relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con D.P.R. 26/08/1993, n. 412 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;

VISTO II D.P.C.M. 1/3/1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo. 30/04/1992 n. 285 ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 integrato e corretto con D.P.R. 26/04/1993 n. 147;

VISTA la legge 28/02/1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Pi ano Territoriale Paesistico-Ambientale di Area Vasta n. 5 " Matese Settentrionale " e la L.R. 12/09/1994 n. 16;

VISTA l'Autorizzazione Comunale del 21/02/2000 n. 8 rilasciata ai sensi dell'art. 151 del T.U. a norma dell'art 1 della Legge 08/10/1997 n. 352 (Beni Ambientali);

VISTO il nulla osta della Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.AA.SS. del Molise del 11/05/2000 prot. n. 3824;

FATTA salva la " denuncia dei lavori " ( ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 20 del 6/6/96 ) alla Sezione Comuni Sismici della Regione Molise, che la ditta è tenuta a presentare prima dell'effettivo inizio dei lavori;

FATTO salvo il nulla osta dei Vigili del Fuoco per quanto di competenza;

VISTO che il concessionario ha versato il 100% del contributo di cui all'art. 3 della legge 28/01/1977 n. 10 corrispondente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione avente l'importo di Lire 3.536.625 con c.c.p. n. 220 del 09/09/2000;

VISTO che il concessionario ha versato il 100% del contributo di cui all'art. 6 della legge 28/01/1977 n. 10 corrispondente all'incidenza del costo di costruzione avente l'importo di Lire 1.665.536 con c.c.p. n. 219 del 09/09/2000;

lavori.

delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e polizia locale, in conformità al progetto presentato e a quanto indicato nelle prescrizioni innanzi riportate, nonché secondo la perfetta regola d'arte affinché l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato.

L'inizio lavori dovrà avvenire entro **un anno** dalla data di rilascio della presente Concessione e quindi entro la data del **08/03/2002**, pena la decadenza della Concessione stessa.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e quindi gli stessi andranno ultimati entro la data del 08/03/2004.

Se non ultimati nel termine stabilito , ai sensi dell'art. 4 comma 5 della legge 28/01/77 n. 10 dovrà essere richiesta una nuova concessione per la parte non ultimata.

Il Direttore dei lavori è tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata A.R., entro 5 giorni l'avvenuto inizio dei

## PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELLA PRESENTE CONCESSIONE

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonché le seguenti modalità esecutive :

- i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso.
- si fa obbligo al Concessionario di rispettare le prescrizioni contenute nell' Autorizzazione Comunale (Beni Ambientali) n. 08 del 21/02/2000;
  - si fa obbligo al concessionario di rispettare le condizioni particolari contenute nella C.E. n. 15/98 del 13/01/1999;
- che prima dello scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo al Concessionario di darne comunicazione scritta al Comune e di richiedere il controllo del tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformato la nuova costruzione.

Il presente atto di Concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati: il nome e cognome del concessionario o la indicazione della Pubblica Amministrazione dalla quale dipende il lavoro; il nome e cognome e del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera; la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori; la data e il numero della presente Concessione; la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite; data entro cui devono essere ultimati i lavori, come stabilito nella presente Concessione. E' inoltre fatto obbligo al Concessionario di notificare gli estremi della Concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamento anche provvisorio o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

Qualora si intenda dare esecuzione a struttura in C.A. indicate nell'art. 1 della legge 5/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge e in particolare a provvedere alla denuncia all'ufficio Regionale di Urbanistica e Assetto del Territorio, di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della su citata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio. Regionale di Urbanistica e Assetto del Territorio per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

La ditta dovrà adempiere a tutte le incombenze relative alle norme vigenti nelle zone sismiche.

I lavori debbono essere iniziati ed ultimati entro il periodo specificato.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della Concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la Concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengono completati entro tre anni.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del Concessionario, opportunamente documentati.

La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'ufficio Tecnico del Comune, con contemporaneo avviso di ultimazione dei lavori.

Qualora non siano stati indicati della impresa esecutrice e quelli del direttore delle opere, come di regola deve a venue. L'atta è tenuta ugualmente a segnalarli per iscritto all' Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice, del direttore dei lavori o del collaudatore in corso d'opera, il titolare della Concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della Direzione dei lavori da parte di un Tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza.

Il committente, l'impresa esecutrice, il responsabile dei lavori e il Direttore dei Lavori, ognuno per le proprie competenze dovranno ottemperare alle incombenze dettate dalla problematica relativa alle attività di sicurezza sui lavoro, mediante la notifica preliminare prevista dall'art. 11 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996. n. 494 (attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili ) al "PRESIDIO MULTIZONALE IGIENE E PREVENZIONE" - Settore Impiantistico - Antinfortunistico - Via Ugo Petrella, n. 1 86100 Campobasso e alla "DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO" - Servizio Ispezione Lavoro di Isernia.

I soggetti di cui sopra, al momento della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori, avranno cura di trasmettere all'Ufficio Tecnico copia della documentazione (notifica preliminare), trasmessa agli organi addetti alla vigilanza.

Il titolare della concessione, il Direttore dei lavori, il collaudatore dei lavori in corso d'opera e l'assuntore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di Legge e dei Regolamenti Comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente Concessione.

L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia Urbanistica .

E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.

E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui :

- a) al D.M. 16/05/87 n. 246 recante " Norme di Sicurezza Antincendio per gli Edifici di Civile Abitazione ", nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio ;
- b) alla legge 9/01/89 n. 13 ed al D.M. 14/06/89 n. 236 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- c) alla legge 5/3/90 n.46 recante "Norme per la sicurezza degli impianti" e del relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 6/12/91 n. 447;
- d) al D.M. 21/12/90 n. 443 recante "Regolamento e disposizione tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili";
- e) alla legge 9/01/91 n. 10 recante " Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

f) al D.P.C.M. 1/03/91 recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

La presente Concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa a cura dell'Ufficio Tecnico, al locale comando di Polizia Urbana, affinché venga assicurata un costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale e di occupazione di suolo pubblico.

Dalla Residenza Municipale, 08 Marzo 2001

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO ( Geom. Antonio ARCARO)

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi 2/4 3 2001. l'originale della presente Concessione con numero sei allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

IL MESSON OTH ICATORE

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Castelpetroso, DICHIARA di

aver notificato oggi questo atte al

consegna a mano di copia dello stesso a mani di

nella sua qualità di COMCANOMONIO

Castelpetroso, LA-3-1001

IL CONCESSIONARIO